

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 APRILE 1980

Presidenza del Presidente TAVIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, riguardante il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (649)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE (DC), *relatore alla Commissione*

Pag. 119, 120, 121

GRANELLI (DC) 120

GUNNELLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 120

MILANI Armelino (PCI) 120, 121

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, riguardante il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (649)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la di-

scussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, riguardante il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero », del quale sono io stesso relatore.

Il provvedimento concerne una questione di non grandissimo rilievo. Nel decreto del Presidente della Repubblica n. 215, che attribuisce ad una commissione l'accertamento dei requisiti richiesti per l'assegnazione all'estero del personale dello Stato in istituzioni scolastiche e culturali, è stabilito che a presiedere la commissione stessa sia chiamato il direttore generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica o, in sua assenza, il vice direttore generale. Ma poiché i lavori della commissione si protraggono per periodi abbastanza lunghi, viene fatto osservare che non è possibile prevedere la presenza continua del direttore generale o del vice direttore, tenuti ad altri impegnativi compiti e responsabilità.

Il disegno di legge in esame propone pertanto di aggiungere all'articolo 1 del decreto del 1967, dopo le parole « o, in sua assenza, dal vice direttore generale », le al-

3^a COMMISSIONE10^o RESOCONTO STEN. (23 aprile 1980)

tre: « o da altro funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di 2^a classe, nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale delle relazioni culturali, ».

Mi sembra che non dovrebbero sussistere motivi di opposizione, per cui raccomando il disegno di legge all'approvazione dei colleghi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MILANI ARMELINO. Perché ricorrere a funzionari a riposo? Non mancheranno certo funzionari nei gradini inferiori della scala gerarchica.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ricorrendo al funzionario a riposo si evita intanto di distogliere dal proprio lavoro uno in servizio. La sua preoccupazione, comunque, da quanto mi sembra di capire, è quella che si possa approfittare dell'indennità.

MILANI ARMELINO. Io riterrèi opportuno sopprimere dall'articolo il riferimento ai funzionari a riposo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Per quanto mi riguarda, sono contrario ad un emendamento in tal senso.

GUNNELLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono anch'io contrario a un emendamento soppressivo, ed in merito vorrei fare qualche precisazione, che potrà forse meglio illustrare la situazione.

L'esigenza cui si vuole andare incontro col provvedimento è quella di evitare di allontanare dal normale lavoro di ufficio il direttore ed il vice direttore, utilizzando ministri plenipotenziari di seconda classe, che hanno già un grado molto elevato. Se si tiene conto del fatto che nel 1978 operavano quattro commissioni per l'accertamento dell'idoneità del personale da assegnare alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, commissioni le quali esaminarono 1.184 candidati, in un totale di 81 sedute, e che nel 1979 le stesse esaminarono 1.133

candidati, in un totale di 100 sedute, si comprende come si tratti di un impegno che si deve assolvere con molta coscienza ed attenzione specifica. Quindi, l'affidare tale compito anche a funzionari a riposo di alta qualificazione, nominati dal Ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale della direzione culturale, mi sembra più rispondente alla funzionalità e rapidità delle scelte, anche per una migliore valutazione degli stessi candidati.

MILANI ARMELINO. Le precisazioni dell'onorevole rappresentante del Governo ci confermano l'assurdità della cosa. Nel nostro Paese accadono in effetti molti fatti assurdi, ed uno di questi è stato l'aver permesso che l'alta dirigenza dello Stato andasse in pensione in età assolutamente inconcepibile, salvo poi riassumerla per i compiti più svariati. Nei ministeri è stata utilizzata una serie di alti funzionari andati in pensione, su loro richiesta, anzitempo, per consulenze di questo tipo, strapagandoli. In tal modo hanno la pensione e lo stipendio.

GUNNELLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. In questo caso non si tratta di consulenza.

MILANI ARMELINO. Non è questo il caso; ma perchè vogliamo istituzionalizzare la situazione e sanzionarla con un provvedimento del genere? Chi è a riposo è a riposo. Si sapeva all'inizio che vi era tanta gente da esaminare; abbiamo approvato una legge che prevedeva addirittura la presenza di due soli appartenenti all'amministrazione nella commissione, il direttore generale ed il vice direttore generale. Se abbiamo sbagliato in altre occasioni, vogliamo ora commettere un nuovo errore?

GRANELLI. Non mi sembra di poter condividere la prima motivazione del provvedimento, cioè quella per cui l'amministrazione dovrebbe ricorrere a personale a riposo in quanto non sarebbe in grado di far fronte alle esigenze: tra l'altro, il funzionario in servizio è più responsabilizzato

rispetto alle proprie decisioni di quello a riposo. Mi sembra però eccessivo drammatizzare su quella che è, in definitiva, solo una facoltà dell'amministrazione. Questa, infatti, potrebbe ricorrere eccezionalmente alla suddetta soluzione, che non dovrebbe certo diventare una regola per sottrarre i funzionari alle loro responsabilità. Vi sono funzionari a riposo i quali possono benissimo svolgere il compito in parola: l'importante è che non vi sia una propensione, da parte di quelli in servizio, ad evitare compiti che, oltre a costituire un superlavoro, sono anche un po' noiosi.

Mi raccomando quindi al rappresentante del Governo perchè l'applicazione della norma sia rigorosa, nel senso di ricorrere eccezionalmente ai funzionari a riposo: solo nel caso, cioè, in cui esistano circostanze obiettive tali da rendere necessario il ricorso a pensionati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione dello articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio

1967, n. 215, dopo le parole « o, in sua assenza, dal vice direttore generale » sono aggiunte le altre: « o da altro funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di 2^a classe, nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale delle relazioni culturali, ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Armelino Milani un emendamento tendente a sopprimere le parole: « , in servizio o a riposo, ».

MILANI ARMELINO. Insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Milani.

Non è approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI